

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**LA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E  
LE PARI OPPORTUNITÀ**

**E**

**L'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA**

*per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le  
donne e della violenza domestica*

D'ora in avanti, congiuntamente, le "Parti" e, singolarmente, la "Parte"

## VISTI

- gli articoli 2, 3 e 13 della Costituzione italiana, volti a promuovere il rispetto della dignità umana, della libertà di ciascuna persona e a sottolineare il rifiuto verso ogni forma di violenza, fisica e morale;
- la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW), adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 3 settembre 1981, che definisce la discriminazione contro le donne come *"Ogni distinzione, esclusione o restrizione, sulla base del sesso, che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, da parte delle donne, a prescindere dal loro stato civile, su una base di parità tra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo, senza stereotipo di ruolo di genere"*;
- l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, con il quale si sottolinea che *"Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne."*;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la cosiddetta Convenzione di Istanbul), sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2011, che rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante con il quale è definito un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza, anche in ambito domestico, e degli altri soggetti eventualmente coinvolti, come bambini ed anziani;
- la legge 27 giugno 2013, n. 77 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011;

- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” che ha previsto l’adozione del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;
- gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015 dall’ONU, che prevede, nell’obiettivo n. 5, di *“raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze”*;
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni per *“Un’ Unione dell’uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025”*;
- la “Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026”, presentata dalla Ministra per le pari opportunità e la famiglia *pro tempore* in data 5 agosto 2021 in Conferenza unificata e al Consiglio dei Ministri, e adottata per la prima volta in Italia, che prevede obiettivi e target dettagliati e misurabili da raggiungere entro il 2026 in termini di parità di genere e pari opportunità tra uomo e donna;
- il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, presentato al Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021 previa acquisizione del parere positivo della Conferenza unificata in data 3 novembre 2021;
- il Protocollo di intesa “Microcredito di libertà, Protocollo di Microcredito per l’emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza”, sottoscritto in data 3 dicembre 2020 tra la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, l’Associazione bancaria italiana (ABI), la Federazione italiana delle Banche di credito cooperativo e casse rurali (Federcasse), l’Ente nazionale per il Microcredito (ENM) e la Caritas italiana, per l’istituzione del c.d. “Microcredito di libertà”, quale strumento finanziario dedicato alle donne vittime di violenza, finalizzato all’emancipazione da forme di sudditanza economica;
- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'1 ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” ed, in particolare, l'articolo 16, comma 1, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità opera, tra le altre, nell'area inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche di prevenzione e contrasto della violenza di genere;
- il decreto dell'8 aprile 2019 del Sottosegretario di Stato *pro tempore* delegato in materia di pari opportunità, concernente “Organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità”;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale è stata nominata Ministra senza portafoglio l'On. Eugenia Maria Roccella;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, recante “Conferimento di incarichi ai ministri senza portafogli” con il quale all'on. Eugenia Maria Roccella è stato conferito l'incarico di Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, recante “Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio On. Eugenia Maria Roccella” con il quale sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, natalità, adozioni, infanzia e adolescenza, e pari opportunità;

### **CONSIDERATO CHE**

- la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, con il supporto del Dipartimento per le pari opportunità, promuove e coordina le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e agli atti persecutori;
- il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 costituisce lo strumento per costruire interventi trasversali, organici e coerenti in materia di politiche rivolte al contrasto della violenza maschile sulle donne che conferma tra principi ispiratori: il diritto di vivere libere dalla violenza nella sfera pubblica e in quella privata, la parità di genere, il principio fondamentale per lo

- sviluppo della società; il *gender mainstreaming*, riguardante l'inclusione della prospettiva di genere in ogni ambito della vita economica, sociale e politica; l'*empowerment* femminile, quale processo per il rafforzamento e l'autonomia economica delle vittime, l'inclusione, nell'ottica di considerazione delle vulnerabilità e delle discriminazioni delle vittime;
- tra le priorità del Piano strategico nazionale rientrano gli obiettivi collegati alla prevenzione primaria della violenza contro le donne, da realizzare mediante la programmazione di azioni di sensibilizzazione e comunicazione, nonché di interventi educativi, tesi alla prevenzione del fenomeno della violenza di genere attraverso il contrasto degli stereotipi di genere, la promozione di una cultura del rispetto tra uomo e donna, la stigmatizzazione della violenza di genere;
  - il tema dell'*empowerment* economico, finanziario, lavorativo è un elemento di rilievo, in particolare, nell'accompagnamento verso l'autonomia e che il Piano pone un focus sulla violenza economica attraverso l'inserimento o il reinserimento sociale e lavorativo delle donne;
  - con l'evento di presentazione del Progetto Microcredito di libertà tenutosi a Roma il 16 giugno 2023, alla presenza della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con la partecipazione di tutte le parti del citato Protocollo, ha preso avvio il progetto nazionale del "Microcredito di libertà";
  - ABI è impegnata nella diffusione di una cultura inclusiva e orientata a rimuovere ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, favorendo la valorizzazione delle differenze come elemento di arricchimento della società e delle singole realtà economiche e sociali che la compongono;
  - ABI ha promosso, nel 2019, la sottoscrizione della Carta "Donne in banca: valorizzare le diversità di genere", con la quale intende focalizzare l'attenzione sul valore delle differenze di genere come risorsa chiave per lo sviluppo dell'attività d'impresa e della comunità di riferimento e promuovere iniziative concrete da parte degli Associati;
  - ABI, insieme a Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin Falcri Silcea Sinfub, a novembre 2019, ha sottoscritto un Protocollo d'intesa in favore delle donne vittime

di violenza di genere. Il Protocollo d'intesa, aperto all'adesione di tutti gli Associati, impegna i soggetti aderenti a sospendere il pagamento della quota capitale dei mutui ipotecari e di credito ai consumatori, con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento, per un periodo non superiore a 18 mesi, nei confronti delle donne inserite in percorsi certificati di protezione, che si trovino in difficoltà economica;

- nel 2014 ABI ha inoltre costituito la Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio, impegnata anche nel contrasto agli stereotipi e alle differenze di genere in economia, facendo leva sul potenziamento delle competenze economiche femminili;

Le Parti, riscontrata una convergenza di intenti e la volontà di sviluppare un dialogo più ampio sui temi del contrasto alla violenza sulle donne, hanno condiviso l'opportunità di avviare un percorso di più stretta collaborazione, secondo quanto indicato nel Protocollo.

## **Art. 1**

### **Obiettivi**

1. Ferme restando le rispettive responsabilità e condizioni operative, le Parti intendono realizzare i seguenti obiettivi comuni, anche attraverso azioni mirate e congiunte, nell'ambito dei campi di azione di ciascuna:

- prevenire e contrastare il fenomeno della violenza contro le donne, anche in ambito domestico, in tutte le possibili declinazioni (fisica, economica, psicologica);
- favorire iniziative di formazione e informazione sugli strumenti pubblici e privati disponibili per sostenere l'inclusione finanziaria e il superamento delle differenze legate al genere.

## **Art. 2**

### **Impegni delle Parti**

1. Per le finalità di cui all'art. 1, nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d'intesa:

- la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, con il supporto del Dipartimento per le pari opportunità, promuoverà, in particolare, le attività di comunicazione e di sensibilizzazione volte alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di violenza e discriminazione nei confronti delle donne, del principio di parità di trattamento e di pari opportunità tra uomo e donna;
- ABI si impegna a sviluppare iniziative dirette a:
  - promuovere l'adesione al Protocollo da parte dei propri Associati;
  - promuovere lo sviluppo e la messa in comune, nell'ambito della propria rete, di esperienze e di buone pratiche volte a favorire l'implementazione delle soluzioni condivise per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di violenza contro le donne e di violenza domestica;
  - contribuire a dare diffusione e visibilità alle campagne di comunicazione e di pubblica utilità realizzate dal Dipartimento per le pari opportunità sui temi connessi agli obiettivi oggetto del Protocollo, anche nell'ambito di iniziative associative dedicate a questi temi, nonché attraverso i canali di comunicazione dell'ABI e delle realtà aderenti al Protocollo;
  - realizzare attività divulgative, informative e/o formative sui temi oggetto del Protocollo per accrescere la sensibilità della comunità e favorire un costante aggiornamento e confronto tra i soggetti coinvolti, anche in sinergia con la Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio e le banche aderenti al Protocollo;
- le Parti prevederanno iniziative dedicate, in connessione con specifiche giornate celebrative dei temi di interesse del Protocollo (es. 25 novembre per il contrasto sulla violenza sulle donne, ottobre per il mese dell'educazione finanziaria).

2. Le Parti si impegnano a dare reciproca visibilità alle iniziative da esse attuate e attuabili, in linea con gli obiettivi declinati nel Protocollo.

### **Art. 3**

#### **Impegni e modalità di adesione degli Associati ABI**

1. Il Protocollo è aperto all'adesione degli Associati che, condividendo i principi e gli obiettivi dello stesso, intendono impegnarsi nella promozione dell'inclusione finanziaria e nel superamento della differenza di genere, favorendo la cultura della prevenzione e del contrasto della violenza nei confronti delle donne, anche attraverso la collaborazione e la partecipazione alle iniziative organizzate da ABI di cui all'articolo precedente.
2. L'adesione al Protocollo non comporta necessariamente per le associate aderenti la partecipazione o l'implementazione di tutte le attività in esso previste o che da esso potranno discendere; queste potranno essere sviluppate secondo un approccio progressivo, che favorisca il processo di cambiamento culturale all'interno della stessa realtà e della comunità in cui essa opera.
3. Resta ferma la possibilità per gli aderenti di realizzare le iniziative con modalità diverse rispetto a quelle previste dal Protocollo, con effetti equivalenti o migliorativi.
4. Si intendono ricomprese e coperte dal Protocollo eventuali iniziative che le Associate abbiano avviato in precedenza e che abbiano caratteristiche analoghe a quelle in esso previste.

#### **Art. 4**

##### **Durata del Protocollo, modifiche e rinnovo**

1. Il Protocollo ha una durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo al termine del triennio e di effettuare integrazioni e modifiche anche prima della scadenza, previo accordo tra le Parti, al fine di adattarne i contenuti alle nuove possibili esigenze e all'evoluzione dello scenario di riferimento.

#### **Art. 5**

##### **Previsione di periodici momenti di confronto tra le Parti**

1. Le Parti svolgono attività di aggiornamento periodico sulle iniziative realizzate o da realizzare nell'ambito del Protocollo.

#### **Art. 6**

##### **Corrispettivi e Costi**

1. Il presente Protocollo non prevede corrispettivi e non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

#### **Art 7**

##### **Adesione al Protocollo da parte degli Associati ABI**

1. Le banche e gli intermediari finanziari che intendono aderire all'iniziativa lo comunicano all'indirizzo pec (abi@pec.abi.it). ABI provvederà a redigere e aggiornare un apposito elenco degli aderenti dandone evidenza nel proprio sito Internet.

#### **Art. 8**

##### **Adesione al Protocollo da parte di ulteriori interlocutori pubblici o privati**

1. ABI e la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità possono concordare sull'adesione al Protocollo da parte di ulteriori interlocutori, pubblici o privati, che ne condividano gli obiettivi e l'impostazione.

#### **Art. 9**

##### **Tutela dei dati personali**

1. Ai fini del presente Protocollo, le Parti si inquadrano come Titolari autonomi del trattamento a norma del Regolamento Ue 679/2016 cd. GDPR e della normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela e protezione dei dati e più nello specifico del D.Lgs. 101/2018 che integra e modifica il D.Lgs 196/2003 cd. Codice Privacy.

2. Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato e integrato dal D.Lgs 101/2018 e del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018.

3. I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del Protocollo in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato,

attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

4. Sarà onere delle Parti garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

5. In caso di violazione dei dati, ciascuna Parte del presente Protocollo è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Roma, 4 ottobre 2023

**Il Presidente dell'Associazione  
Bancaria Italiana  
Dott. Antonio Patuelli**

**La Ministra per la famiglia, la natalità e  
le pari opportunità  
On. le Eugenia Maria Roccella**